

D.M. n. 94 del 8 febbraio 2013

(in corso di registrazione alla Corte dei Conti)

**Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato di ricerca e per la
istituzione dei corsi di dottorato da
parte degli enti accreditati**

*(in attuazione art. 19 della legge 30 dicembre
2010, n. 240)*

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il decreto disciplina:

- a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato
- b) le modalità di accreditamento dei corsi
- c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati disciplinano l'istituzione e il funzionamento dei corsi

Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni

Art. 2 – Soggetti

I corsi sono attivati, previo accreditamento del MIUR su conforme parere dell'ANVUR da:

a) università italiane ...

b) consorzi tra università ... con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto

d) consorzi tra università ... anche di paesi diversi

e) università in convenzione ... con imprese, anche di paesi diversi ...

Università convenzionate e consorziate

I consorzi sono entità diverse dalle università consorziate, con personalità giuridica propria.

Con il Consorzio si crea un soggetto giuridico nuovo, con la convenzione no.

I consorzi possono essere costituiti ad hoc per attivare corsi di dottorato o possono essere anche consorzi interuniversitari già costituiti aventi tra le proprie finalità istituzionali la formazione alla ricerca

Una fondazione universitaria costituita da più atenei è equiparata ad un consorzio?

IN ATTESA

Sia le università convenzionate sia le consorziate possono rilasciare il titolo congiunto.

La sede amministrativa deve essere un'unica università tra quelle convenzionate o consorziate

Gli studenti si iscrivono tutti nell'università sede amministrativa, anche quelli che fruiscono delle borse erogate dagli altri atenei?

IN ATTESA

Nei dati da fornire al MIUR a fini di valutazione si terrà conto delle borse erogate da ciascun ateneo, indipendentemente da dove sono iscritti gli studenti dei dottorati in convenzione o in consorzio

Art. 3 – Accreditemento

Il sistema di accreditemento prevede l'autorizzazione iniziale e la verifica periodica della permanenza dei requisiti

La domanda specifica per quale numero di posti è richiesto e per ciascun corso di dottorato

Il MIUR trasmette la domanda all'ANVUR entro 20 giorni dal ricevimento il quale si esprime entro 60 giorni con motivato parere.

L'accreditemento è concesso o negato

L'accreditemento ha durata quinquennale salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti

In caso di revoca il soggetto sospende

l'attivazione di un nuovo ciclo di dottorato

Non è possibile programmare e attivare un corso ad anni alterni nel quinquennio di validità dell'accREDITamento

La regola di principio è che un dottorato attivato deve permanere per almeno 3 cicli consecutivi

Qualora venga sospeso per 1 anno e poi riattivato viene meno questo principio. In sede di ri-accREDITamento si terrà conto della valutazione del ciclo precedente

Il numero di borse messe a disposizione nel primo ciclo ed esposte nella prima domanda di accREDITamento non vincola anche i cicli che si attivano nei successivi due anni

L'ANVUR formulerà a breve i requisiti di accREDITamento ex art.4

Se un corso si articola in curricula il bando e la commissione sono comunque unici

L'attivazione dei curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si propongono per un dato curriculum

Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum.

Art. 4 - Requisiti

- a) presenza di almeno 16 componenti del collegio docenti
- b) possesso da parte dei membri del collegio di documentati risultati di ricerca di livello internazionale
- c) per ciascun ciclo la disponibilità di un numero medio di 6 borse per corso.
- d) per il singolo corso di dottorato il numero di borse non può essere inferiore a 4
- e) per i dottorati in consorzio ogni consorziato deve mettere a disposizione 3 borse

Il numero medio di 6 borse e minimo di 4 borse si riferisce ai dottorati che partono con il 29° ciclo. Non vengono prese in considerazione i corsi già attivi antecedenti al 29° ciclo.

Se nel 29° ciclo l'ateneo intende far partire un numero N (ad esempio $N=4$) di corsi di dottorato ed ha a disposizione un numero complessivo B di borse (ad esempio $B=24$) è necessario che $B/N \geq 6$ e che ogni singolo corso di dottorato abbia almeno 4 borse, cioè $b_1, b_2, \dots, b_N \geq 4$, dove b_i indica il numero di borse dell' i -esimo dottorato

Il collegio può essere fatto di qualunque numero ≥ 16 e con almeno 12 professori (1/4 di 16), quindi un collegio docenti di 32 può essere anche composto da 16 professori e 16 ricercatori

I docenti stranieri rientrano nel computo dei 16 docenti minimi

Nei dottorati in convenzione con università straniere. I nominativi vanno inseriti in convenzione

Per i dottorati non in convenzione con università straniere i docenti stranieri possono essere conteggiati se esiste una convenzione tra l'ateneo e quello di appartenenza (del docente straniero) ai sensi art. 6, comma 11 legge 240/10.

Art. 4 - Requisiti

d) Disponibilità di stabili e congrui finanziamenti

e) disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche

f) attività di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico e della valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 6 – Istituzione, durata e funzionamento

I corsi sono disciplinati con regolamenti delle singole istituzioni

Hanno durata non inferiore a tre anni

Sono organi:

a) il collegio docenti

b) il coordinatore

E' prevista la possibilità di organizzare i corsi in scuole di dottorato. In tal caso la titolarità dei corsi e l'accREDITAMENTO resta in capo all'Università

L'attività didattica e tutoriale certificata, svolta dai professori nell'ambito del dottorato di un altro ateneo concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali o è extra?

Dipende dal tipo di rapporto del docente con il dottorato e dal rapporto tra gli atenei. Certamente **SI** in caso di corsi in convenzione se prestata a titolo gratuito, è però necessario che tale trattamento sia previsto nei regolamenti di ateneo.

L'attività didattica è riconosciuta anche se la partecipazione del docente è "a titolo personale" (con nulla osta del proprio ateneo) senza che però la sua università risulti sede consorziata?

Dipende dai regolamenti di ateneo. **SI** se il docente fa parte del collegio docenti e svolge attività didattica e tutoriale.

NO se non fa parte del collegio e partecipa a qualche seminario del corso.

Art. 7 – Dottorato e specialità mediche

Frequenza congiunta di dottorato e scuole di specialità mediche:

- riduzione a minimo due anni del dottorato
 - dottorato e specialità nello stesso ateneo
- frequenza congiunta durante l'ultimo anno di specialità

accoglimento della domanda da parte del collegio docenti del dottorato

- incompatibilità della borsa di dottorato durante l'anno di frequenza congiunta

Nel caso di scuole di specializzazione aggregate lo specializzando deve essere ammesso al dottorato presso l'ateneo dove frequenta la scuola di specializzazione.

Gli specializzandi stipulano un contratto di formazione specialistica (annuale e rinnovabile) sulla base di uno schema tipo approvato con DPCM. Nel caso di iscrizione al corso di dottorato, il contratto rinnovato per l'ultimo anno di specializzazione dovrà prevedere la frequenza congiunta con il corso di dottorato? Se sì, sarà modificato lo schema tipo?

Al momento non si prevede una modifica del contratto della specializzazione. Per semplicità si consiglia di **prevedere questo aspetto all'atto di iscrizione dello specializzando al dottorato**. Di fatto si tratta di un **dottorando senza borsa di studio**.

Art. 8 – Accesso e conseguimento

- modalità di accesso
- idoneità del titolo estero

selezione entro il 30 settembre e inizio dei corsi coincidente con l'anno accademico

(SI a deroga per inizio 1° gennaio 2014)

- bando italiano e inglese (NO Gazzetta Ufficiale)
- riserva di borse per soggetti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
- specifiche procedure di ammissione nel caso di progetti comunitari e internazionali

E' possibile bandire posti di dottorato senza borsa, nel rispetto dei limiti (6 e 4 borse)

Anche per i dottorandi senza borsa devono essere previsti fondi per la ricerca

NON ESISTE più il limite di 1 borsa per ogni posto senza borsa

Che rapporto c'è fra la selezione per dottorato e per assegno di ricerca? Un assegnista partecipa al concorso per dottorato e se vince gli viene attribuito il posto tra quelli indicati nel bando, oppure un candidato al dottorato partecipa al concorso di dottorato e se vince gli viene attribuito un assegno di ricerca (senza ulteriore concorso)?

Tenuto conto che il titolo di dottore di ricerca è in ogni caso almeno titolo preferenziale per l'ottenimento dell'assegno di ricerca si ritiene che la selezione per il dottorato può essere fatta valere anche per l'attribuzione di assegni di ricerca (art. 8, comma 3 del Regolamento).

In tal caso deve essere espressamente previsto nel bando.

L'assegno deve comunque avere la stessa durata della borsa di dottorato (almeno 3 anni) e in tal caso può essere conteggiato per soddisfare i requisiti minimi (4) e medi (6) del ciclo di dottorato.

L'assegno di ricerca così attribuito non viene conteggiato ai fini della durata massima dei 4 anni.

Le “altre forme di sostegno finanziario” devono avere importo almeno equivalente alle borse di dottorato, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera c. Devono anche avere durata equivalente, ossia triennale, oppure possono essere più brevi, fatto salvo che l’importo complessivo deve essere almeno pari alla borsa di dottorato triennale?

Il concetto fa riferimento alla fonte di finanziamento. Ciò che conta è che la somma complessiva, anche se non disponibile in quote costanti nel corso del triennio, deve essere almeno equivalente. Ad esempio un finanziamento disponibile da subito che copre l’intero triennio.

In altre parole, si può erogare ad un dottorando un assegno biennale di importo complessivo pari ad una borsa di dottorato triennale?

NO. L’importo della borsa e i tempi di erogazione della stessa sono uguali per tutti i dottorandi.

E' ancora prevista la proroga concessa dal collegio docenti per ultimare la tesi?

IN FASE DI DEFINIZIONE

In caso di giudizio negativo dei valutatori (dopo rinvio di 6 mesi) la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica. Quindi la commissione potrebbe ribaltare il giudizio negativo dei valutatori e proclamare il candidato dottore di ricerca?

Inoltre, in caso di esito negativo, è possibile ripetere l'esame finale?

Non è possibile ripetere l'esame finale, può essere solo posticipata la discussione per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso la commissione potrebbe modificare il giudizio.

Art. 9 - Borse di studio

- incremento del 50% per svolgere attività di ricerca all'estero
- dal 2° anno è assicurato a ciascun dottorando un budget per attività di ricerca “*adeguato alla tipologia di borsa*” non inferiore al 10% della borsa

Se il dottorando non completa le attività previste e non supera la verifica può proseguire il corso senza sostegno finanziario oppure viene espulso?
Decade dallo status di dottorando e quindi non può portare a termine il percorso.

Il budget per l'attività di ricerca è obbligatorio solo per i dottorandi con borsa o anche per quelli con “altre forme di sostegno finanziario”?
Anche per quelli con altre forme di sostegno finanziario.

Art. 10 – Dottorati esteri

- possibilità di attivare dottorati con università ed enti di ricerca esteri sulla base di convenzioni che prevedano:
 - condivisione attività formative e di ricerca
 - equa ripartizione degli oneri compreso il sostegno finanziario
 - scambio e mobilità di dottorandi e docenti
 - titolo congiunto o doppio o multiplo

Art. 11 – collaborazione con imprese, dottorato industriale, apprendistato

- corsi in convenzione con imprese che svolgano attività di ricerca e sviluppo
- dottorato industriale con riserva di posti a dipendenti di imprese in convenzione
- attivazione di corsi di dottorato in apprendistato (D. Lg.vo 167/2011). In questo caso i contratti di apprendistato concorrono a determinare il numero di borse minimo

Nel caso di corsi proposti da università in convenzione con imprese **NON esiste l'impegno** dell'impresa a garantire l'attivazione del ciclo di dottorato per un numero minimo di anni

Il numero minimo di borse deve sempre essere **4**

E' possibile che siano coinvolte come imprese anche P.A. o Authority se dimostrabile che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Ipotesi molto improbabile.

Non esiste un numero massimo di università convenzionabili anche se si consiglia di non superare il numero di 4

Oltre a corsi di dottorato in convenzione con imprese è possibile attivare curricula industriali all'interno di corsi standard?

E' possibile ma vanno accreditati i curricula.

Gli stipendi dei dipendenti delle aziende in convenzione ammessi con posti riservati entrano nel computo del numero minimo di borse o di altre forme di sostegno finanziario ai fini dell'accREDITAMENTO?

SI. Va però previsto nella convenzione con l'impresa.

Art. 12 – Diritti e doveri

- impegno esclusivo e a tempo pieno
- possibilità di svolgere attività di tutorato e didattica integrativa (max 40m ore l'anno fino al 3° anno, poi il limite è abrogato)
- i dottorandi di area medica possono partecipare alle attività clinico – assistenziali
- aspettativa per dipendenti pubblici, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione

I dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa nella misura di 40 ore per a.a..

Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. Si intende fare riferimento ai dottorati di medicina che durano 4 anni?

IN ATTESA DI RISPOSTA

Art. 13 - Finanziamento

il MIUR contribuisce al finanziamento del dottorato sulla base dei seguenti criteri:

- qualità della ricerca del collegio
- internazionalizzazione
- collaborazione con imprese
- attrattività
- dotazione di risorse e servizi
- sbocchi professionali

Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente dal MIUR tra gli atenei o tra i singoli corsi di dottorato?

Tra gli atenei. Gli atenei nella loro autonomia decidono come ripartirlo tra i corsi.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

- le università adeguano i regolamenti entro 45 dall'entrata in vigore
- dal 2014/15 tutti i corsi devono essere accreditati
- per il 2013/2014 è possibile il non accreditamento del 50% di quelli attivati nel 2012/2013

L'articolo dispone l'abrogazione del DM 224/99 fatto salvo alcuni articoli che si applicano in via transitoria ai corsi attivi alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento

Dall'a.a. 2014/15 anche ai corsi attivati ai sensi del DM 224/99 si applicano le disposizioni del nuovo regolamento

Il XXVIII ciclo viene portato a termine con le regole del DM 224/1999.

Dal XXIX ciclo si applica il nuovo regolamento, ovvero il DM 94/2013.

A cura del Gruppo CODAU Ricerca

Marzo 2013

**Un ringraziamento particolare
ad Andrea Berti per l'opera di
raccolta ed assemblaggio dei
quesiti**

